



COMUNE DI VALENZA

Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI**

Deliberazione di approvazione di Giunta Comunale n. 44 del 12 maggio 2008

Deliberazione di modifica di Giunta Comunale n. 67 del 20 luglio 2010

Deliberazione di modifica di Giunta Comunale n. 67 del 30 luglio 2020

Art. 1 – Oggetto e fini del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla disciplina delle celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 e all'art. 116 del Codice Civile, dal DPR 3/11/2000 n. 396 e dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76.

Art. 2 – Luogo della celebrazione

1. matrimoni e le unioni civili vengono celebrati nella Casa Comunale e, più precisamente, nella Sala del Consiglio, sita al primo piano del Palazzo di Via Pellizzari n. 2.
2. A richiesta degli interessati, i matrimoni e le unioni civili potranno essere celebrati, sempre pubblicamente, in un locale diverso della Casa Comunale.
3. È deputata alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili anche la sala esterna alla Casa Comunale sita nel territorio comunale e precisamente in Piazza Lanza e denominata «ex Chiesa di San Bartolomeo».

Art. 3 – Orario per le celebrazioni dei matrimoni e unioni civili

1. I matrimoni e le unioni civili, in via ordinaria, sono celebrati nel giorno di lunedì dalle ore 9 alle ore 13 e non è dovuto alcun rimborso spese.

2. Per i matrimoni e le unioni civili celebrati invece nei seguenti giorni e orari:

MARTEDI'	dalle ore 9 alle ore 13	e dalle ore 15 alle 16,30
MERCOLEDI'	dalle ore 9 alle ore 13	
GIOVEDI'	dalle ore 9 alle ore 13	e dalle ore 15 alle 16,30
VENERDI'	dalle ore 9 alle ore 13	

è dovuto un rimborso di euro 100,00

3. Per matrimoni e le unioni civili celebrati in orari diversi da quelli indicati al comma 2 e nei giorni di sabato e domenica mattina sono dovuti a titolo di rimborso spese forfettarie euro 150,00.
4. Per i matrimoni e le unioni civili da celebrare presso la «ex Chiesa di San Bartolomeo», in qualsiasi orario e giorno avvengano, è dovuta la somma di Euro 200,00.
5. La somma complessiva dovuta in applicazione dei precedenti commi 2, 3, e 4 dovrà essere versata prima della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili al momento della prenotazione della sala, secondo le indicazioni che fornirà il competente ufficio di Stato Civile.

Art. 4 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n.196, e s.m.i. recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 5 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n.15, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'ufficio Stato Civile perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6 – Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) Il Codice Civile
 - b) Le Leggi ed i Regolamenti nazionali, regionali e provinciali
 - c) Lo Statuto Comunale
 - d) Gli altri Regolamenti Comunali in quanto applicabili
 - e) Gli usi e consuetudini locali

Art. 7 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 8 – Invio al Prefetto

1. Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127», così come richiesto con circolare ministeriale 7 giugno 2007, n. 29.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 108, comma 6, del vigente Statuto comunale.